



BANDO “CITTÀ’ CHE LEGGE” 2021

“Realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura”

Domande frequenti

(ultimo aggiornamento 13/06/2022)

1. D. È possibile presentare istanza per essere qualificati “Città che legge” e poter ottenere il requisito di partecipazione al Bando “Città che legge” 2021?

R. No, al momento non è possibile presentare domanda per ottenere la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2020-2021, i termini di presentazione dell’istanza sono scaduti il 28 Febbraio 2020.

2. D. I Comuni che non hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2020-2021 possono candidare i loro progetti al Bando “Città che legge” 2021?

R. No, possono presentare domanda di finanziamento solo i Comuni che hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 202-2021 di cui all’Allegato C.

3. D. È possibile inoltrare la domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle indicate nel Bando?

R. No, le istanze di partecipazione al Bando “Città che legge” 2021 devono essere trasmesse secondo le modalità di cui all’Art. 6 secondo il quale “Le proposte di progetto, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate e inviate esclusivamente on line - attraverso la piattaforma bandi del Centro <https://bandi.cepell.it> - entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 15 giugno 2022. Non saranno prese in considerazione domande e progetti inviati o prodotti al di fuori della piattaforma e dei tempi indicati. La piattaforma sarà fruibile solo dai soggetti registrati, pertanto, si invitano i Comuni, sia come partecipanti singoli, sia come Capofila/componenti di una rete di Comuni e gli eventuali partner terzi, a procedere alla registrazione sulla piattaforma in tempo utile, evitando di concentrare la presentazione dei progetti a ridosso della data di scadenza, cosa che potrebbe provocare inefficienze di sistema”.

4. D. È possibile che il finanziamento sia gestito anche dai singoli partner (sia pubblici che privati) che poi provvederanno a rendicontare al capofila?

R. Se previsto dal progetto e da specifiche convenzioni o accordi di partenariato, il Comune può realizzare le attività progettuali anche per tramite di soggetti privati, individuati in conformità alla normativa vigente, attraverso accordi di cooperazione in partenariato. Si evidenzia, in tal caso, che ai sensi dell’art. 4 *Spese ammissibili del Bando* è possibile “rendicontare i rimborsi solo a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate”. Pertanto, in caso di rimborso ai partner delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività progettuali, il partner è tenuto a rendicontare al Comune beneficiario (e questi a trasmettere al Centro) tutte le spese sostenute e la relativa documentazione probante. Tale rendicontazione dovrà seguire le stesse regole previste per i Comuni e disciplinati dall’art. 13 del Bando.

5. D. Una realtà associativa può partecipare come partner a più progetti presentati per il bando Città che legge?

R. La partecipazione di un'associazione, in qualità di partner, a più proposte progettuali sui Bandi "Città che legge" 2021 è ammissibile. Il bando non si esprime sui partner terzi ma è il Comune che può essere presente in una sola proposta progettuale sia in veste di capofila che in rete.

6. D. Per "personale interno o dipendente" si intendono esclusivamente i dipendenti del Comune o anche i dipendenti delle associazioni Partner a cui è affidato il ruolo di coordinamento?

R. Riferendosi il bando ai Comuni, per personale dipendente si intende esclusivamente "il personale dipendente o comunque interno, formalmente assegnato alla realizzazione delle attività previste (...)" (art.4) del Comune e/o dei Comuni in rete.

7. D. È possibile creare una rete di Comuni limitrofi, tutti con la qualifica "Città che legge" 2020-2021, ma appartenenti a sezioni diverse per numero di abitanti?

R. Sì, "Ciascun Comune interessato può presentare una sola domanda, individualmente o in rete con altri Comuni, qualificati anch'essi "Città che legge" nel biennio 2020-2021. In caso di Comuni in rete, il finanziamento ammissibile per il progetto presentato sarà quello relativo alla sezione corrispondente alla somma degli abitanti dei Comuni componenti la rete. In tal caso, i Comuni coinvolti conferiscono formalmente mandato al Comune Capofila che presenta il progetto in nome e per conto degli altri Comuni, obbligandosi a realizzarlo congiuntamente con gli altri soggetti e allega, al momento della presentazione della domanda di concessione del finanziamento, copia dell'atto di conferimento del mandato". (cit. Art. 2 del Bando).

8. D. In caso di Comuni che partecipano in rete qual è il finanziamento ammissibile?

R. "In caso di Comuni in rete, il finanziamento ammissibile per il progetto presentato sarà quello relativo alla sezione corrispondente alla somma degli abitanti dei Comuni componenti la rete". (cit. Art.2).

9. D. Un Comune vincitore nell'edizione precedente del Bando: "Città che legge" 2020, può presentare domanda di partecipazione?

R. No. "Tutti i Comuni coinvolti **non** devono aver ottenuto finanziamenti – individualmente o in rete – nell'edizione precedente del Bando ("Città che legge" 2020) (cit. Art.2).

10. D. La nostra città era fra i Comuni accreditati come "Città che legge" nel biennio 2018-2019, è possibile partecipare al bando "Città che legge" 2021?

R. No, il Bando "Città che legge" 2021 è riservato alle città qualificate "Città che legge" per il biennio 2020-2021 come da Allegato B al Bando.

11. D. È consentita la partecipazione al Bando anche senza aver stipulato il Patto locale per lettura?

R. Sì, il Bando consente, in prima istanza, la partecipazione anche senza la presenza del Patto per la lettura. La mancata presenza del Patto in fase finale del progetto (Art. 14 - Revoca e decadenza del finanziamento) sarà motivo di revoca e decadenza.

12. D. Un Comune che ha vinto il Bando "Città che legge" 2018 o il Bando "Città che legge" 2019 può candidarsi all'edizione di "Città che legge" 2021?

R. Sì, "tutti i Comuni coinvolti non devono aver ottenuto finanziamenti – individualmente o in rete – nell'edizione precedente del Bando ("Città che legge" 2020) (cit. Art.2). Nel caso i progetti dei Comuni vincitori dei bandi 2018 o 2019 non siano ancora conclusi e rendicontati non sarà invece possibile candidarsi.

13. D. In riferimento all'Art. 2 del Bando, cosa s'intende con la dizione "limitrofo", "Comuni limitrofi"?

R. Si considerano limitrofi i Comuni delimitati da confini amministrativo-territoriali.

14. D. È ammissibile un progetto con una rete di Comuni non limitrofi?

R. Sì. A tal proposito il Bando all'art. 2 prevede che *"La rete dei Comuni dovrà interessare un ambito territoriale preferibilmente limitrofo al fine di non rendere il progetto dispersivo e non coerente con l'idea di rete"*.

Pertanto, ai **fini dell'ammissibilità**, i Comuni potranno essere anche **non** limitrofi. La Commissione valuterà la coerenza della rete in relazione al progetto presentato e alle specificità del territorio.

15. D. Abbiamo bisogno di informazioni per il caricamento dei documenti sulla piattaforma. A chi possiamo rivolgerci?